



COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano
Bilancio di Previsione 2022/2024

**Delibere di determinazione delle aliquote e tariffe tributarie
ed extratributarie**

- 7 Delibera di determinazione delle aliquote IMU 2022;
- 8 Delibera di determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini IMU per l'anno 2022;
- 9 Delibera di approvazione tariffe nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- 10 Delibera di determinazione delle tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021;
- 11 Delibera di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada- art 208 CDS relative all'anno 2022;
- 12 Delibere di approvazione delle tariffe e delle quote di contribuzione della mensa scolastica anno 2022;
- 13 Delibera di determinazione delle tariffe dei canoni di affitto dei terreni ad uso civico AA 2022/2023, particelle e lotti agricoli comunali per l'anno 2022.



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4	del 04/03/2022
------	----------------

OGGETTO	Approvazione aliquote IMU anno 2022
----------------	--

L'anno **duemilaventidue** addì **quattro** del mese di **marzo** con inizio alle ore **12:30** nella sala consiliare del Municipio, in seduta **chiusa al pubblico**, alla **Prima** convocazione in sessione *, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Sigg. consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Si
Erbì Pietro Paolo - Consigliere	Si
Salaris Federico - Consigliere	Si
Cossu Elena - Consigliere	Si
Corrias Rita - Consigliere	Si
Loddo Enrico - Consigliere	Si
Piras Alba - Consigliere	Si
Dessì Andrea - Consigliere	Si
Frongia Simone - Consigliere	No
Garau Matteo - Consigliere	Si
Figus Antonello - Consigliere	Si
Caria Maria Gabriella - Consigliere	Si
Cadoni Raimondo - Consigliere	Si
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti presiede la seduta il Sindaco **Sig.Casu Andrea**

Partecipa il Segretario Comunale Dr. **Masala Gianni Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Rilevato che:

- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;
- il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, il quale può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visti i seguenti commi della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019:

- comma 748, il quale fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- comma 750, il quale stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, il quale esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, il quale consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- comma 753, il quale indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento, o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754, il quale stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che:

- il comma 756 dispone che i Comuni, a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, avranno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- anche per l'anno 2022 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;
- stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, relative all'anno d'imposta 2022, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

Visto il Decreto Interministeriale 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico, utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli Enti Locali;

Rilevato che il predetto Decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

Dato atto che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal Decreto Interministeriale del 20 luglio 2021;

Considerato che:

- ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 14 Ottobre dello stesso anno;
- tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006;

Rilevato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12.03.2021, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2021, in diminuzione rispetto a quanto disposto dalla normativa di riferimento;

Considerato che, al fine di non inasprire la pressione fiscale sui contribuenti, soprattutto in un contesto di forte disagio sociale e crisi economica, è volontà dell'Amministrazione Comunale, così come già avvenuto per gli anni precedenti, mantenere le riduzioni sulle aliquote di base dettate dalla Legge n. 160/2019, cercando di garantire l'entrata tributaria generata nell'anno 2021, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Rilevato che la quota IMU dovuta allo Stato (categorie catastali D) dovrà essere versata contestualmente a quella dovuta al Comune, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21.05.2013, riportati di seguito:

- Codice tributo 3925: denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO", da utilizzare per il versamento dell'imposta con aliquota fino al 7,60 per mille;
- Codice tributo 3930: denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE", da utilizzare per il versamento dell'imposta per la parte di aliquota eccedente il 7,60 per mille;

Visto il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.07.2020;

Considerato che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge n. 212 del 27.07.2000 "Statuto dei diritti del contribuente";

Ritenuto di dover procedere con l'approvazione delle aliquote di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- si è in fase di predisposizione del bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021 ha previsto la proroga al 31.03.2022 relativamente al termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visti:

- il bilancio di previsione e relativi allegati per il triennio 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 31.03.2021 e successive variazioni;
- la Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. n. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità contabile, tecnica e correttezza amministrativa, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

con voti favorevoli 8 e astenuti 4 (Cadoni, Caria, Figus, Garau)

DELIBERA

1) Di approvare, per l'anno 2022, le seguenti aliquote IMU, come sotto indicato:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
Abitazioni principali (cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze)	4,00 ‰
Abitazioni, tranne categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	4,60 ‰
Fabbricati "categoria catastale D" ricadenti nella Zona agricola "E" e nella zona industriale "D ₀ ", risultanti dal vigente Piano Urbanistico Comunale	8,10 ‰
Altri fabbricati ed aree edificabili ricadenti nella Zona agricola "E" e nella zona industriale "D ₀ ", risultanti dal vigente Piano Urbanistico Comunale	8,10 ‰
Altri fabbricati (diversi dalle precedenti fattispecie)	8,35 ‰
Altri fabbricati classificati nella "categoria catastale D" (diversi dalle precedenti fattispecie)	8,35 ‰
Aree edificabili (diversi dalle precedenti fattispecie)	8,35 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 ‰

2) Di prendere atto che il Comune di Santa Giusta è esente dal versamento dell'IMU sui terreni agricoli, ai sensi dell'art. 1 comma 758 della Legge n. 160/2019, secondo i criteri di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 Giugno 1993;

3) Di prendere atto che la quota IMU dovuta allo Stato (categorie catastali D) dovrà essere versata contestualmente a quella dovuta al Comune, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21.05.2013, riportati di seguito:

– Codice tributo 3925: denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO", da utilizzare per il versamento dell'imposta con aliquota fino al 7,60 per mille;

- Codice tributo 3930: denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE", da utilizzare per il versamento dell'imposta per la parte di aliquota eccedente il 7,60 per mille;

4) Di prendere atto che:

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti ulteriori agevolazioni ed esenzioni IMU, soprattutto in materia di COVID-19;

- la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

- spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali;

con successiva votazione ed il seguente esito: voti favorevoli 8 e astenuti 4 (Cadoni, Caria, Figus, Garau)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	25/02/2022	Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	25/02/2022	Dr.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Casu Andrea

Il Segretario
Firmato digitalmente
Dott. Masala Gianni Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 24/02/2022

Oggetto	Valore aree fabbricabili ai fini IMU (Imposta Municipale Unica) per l'anno 2022.
----------------	---

L'anno **duemilaventidue** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** con inizio alle ore **12:50** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Assessore	Sì
Salaris Federico - Assessore	Sì
Cossu Elena - Assessore	No
Corrias Rita - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Casu Andrea**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Masala Gianni Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di seduta pone in discussione la proposta in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i seguenti commi dell'art. n. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- il comma 639, con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 703, il quale stabilisce che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU".

Visto inoltre l'art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28.12.2015, con il quale, a decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.06.1993.

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
- il Comune di Santa Giusta, sulla base della predetta circolare, risulta classificato come “totalmente montano”, dalla quale deriva l'esenzione dell'imposta sui terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali.

Visti:

- Il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.07.2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale in fase di approvazione con la quale verranno approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 24.02.2021, con la quale sono stati approvati i valori minimi per il calcolo delle aree edificabili ai fini IMU per l'anno 2021.

Preso atto che è volontà dell'amministrazione comunale provvedere a confermare i valori minimi delle aree edificabili già approvati nell'anno 2021.

Vista la necessità di determinare il valore delle aree edificabili al fine di consentire l'accertamento ed il versamento dell'IMU 2022.

Richiamato l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 che, in combinato disposto con l'art. 42, assegna alla Giunta Comunale la competenza in materia.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica della Responsabile del Servizio Tecnico e circa la regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 T.U. degli enti locali.

Con voti unanimi

DELIBERA

Di confermare per l'anno 2022 nelle misure seguenti i valori minimi delle aree edificabili ai fini IMU:

microzona 1: centro abitato

- | | |
|---|-------------|
| - zona B – completamento residenziale | € 132,00/mq |
| - zona C – espansione residenziale | € 114,00/mq |
| - zona C – espansione residenziale “Is Melonis” (privati) | € 88,00/mq |
| - zona C – lottizzazioni comunali “Concias” e “Is Melonis” | € 59,00/mq |
| - zona C – lottizzazione comunale “Concias”, lottizzazioni private “Casula e più”, “Manca – Salaris”, lott. Sa Terrixedda (aree non ancora urbanizzate) | € 13,00/mq |

microzona 2: zone industriale, commerciale, artigianale, servizi

- | | |
|-----------------------|------------|
| - zona D0 industriale | |
| corpo centrale | € 17,00/mq |

porto canale	€ 30,00/mq
corpo nord	€ 47,00/mq
- zona D0 – verde attrezzato Via Giovanni XXIII	€ 3,00/mq
- zona D1 – commerciale/artigianale Via Giovanni XXIII	€ 121,00/mq
- zona D2 – artigianale P.I.P	€ 17,00/mq
- zona D3 - commerciale “Zinnigas	€ 35,00/mq
- zona G - servizi generali: agglomerato ANAP e lottizzazione “CTR Primavera”	€ 8,00/mq
- zona G - servizi generali	€ 3,00/mq
microzona 3: case sparse, borgate Cirras e Corte Baccas	
- zona B – residenziale	€ 122,00/mq

Di prendere atto che:

- tali valori verranno utilizzati dal Comune per determinare il valore dell'atto e relativo calcolo imposte di eventuali stipule di contratti pubblico-amministrativi.;
- in riferimento alle aree che si trovano in zona C, all'interno del nuovo Piano di Lottizzazione Concias, il prezzo unitario deve essere riferito esclusivamente alla porzione di superficie a disposizione dei privati, in forza dell'accordo stipulato con l'Amministrazione Comunale e come da planovolumetrico approvato.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	23/02/2022	Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Tecnica Servizio Tecnico	Favorevole	23/02/2022	Arch Emanuela Figus

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Casu Andrea

Il Segretario
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 del 08/03/2022

Oggetto	Approvazione tariffe canone di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale per l'anno 2022
---------	--

L'anno **duemilaventidue** addì **otto** del mese di **marzo** con inizio alle ore **10:00** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Assessore	Sì
Salaris Federico - Assessore	Sì
Cossu Elena - Assessore	Sì
Corrias Rita - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Casu Andrea**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Masala Gianni Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in apertura di seduta pone in discussione la proposta in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

– per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160/2019, articolo 1 commi da 816 a 836 “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

– ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta Legge, il presupposto del canone è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, è stato approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2021, il regolamento per la disciplina del canone di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della sopraccitata Legge n. 160/2019, i quali citano:

– 826. *La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:*

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	Euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 30,00

– 827. *La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:*

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 2,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	Euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 0,60

Considerato che, in riferimento ai punti precedenti, la tariffa standard per il Comune di Santa Giusta è pari ad € 30,00 per il canone annuale ed € 0,60 per il canone giornaliero;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il quale cita: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

Considerato che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 15.03.2021, sono state approvate le tariffe relative al Canone di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale per l'anno 2021;

Rilevato che, al fine di non inasprire la pressione fiscale sui contribuenti, soprattutto in un contesto di forte disagio sociale e crisi economica, è volontà dell'Amministrazione Comunale, così come già avvenuto per gli anni precedenti, garantire gli equilibri del gettito di entrata generato nell'anno 2021, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Visti:

– l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28.12.2001, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

– la circolare n. 2/DF del 22.11.2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, la quale ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e che, pertanto, i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Preso atto che, in forza delle motivazioni espresse ai punti precedenti, anche il nuovo canone patrimoniale non risulta assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla contestuale approvazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale per l'anno 2022;

Ritenuto, altresì necessario, al fine di garantire l'invarianza di gettito, classificare in un'unica categoria le strade del centro abitato, al fine dell'applicazione della tariffa per l'occupazione del suolo, compresi gli spazi soprastanti e sottostanti, nonché dell'esposizione di mezzi pubblicitari;

Dato atto che:

– si è in fase di predisposizione del bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

– il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021 ha previsto la proroga al 31.03.2022 relativamente al termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;

Visti:

– il bilancio di previsione e relativi allegati per il triennio 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 31.03.2021 e successive variazioni;

– la Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021;

– la Legge n. 160/2019;

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- il Regolamento comunale per la disciplina del canone di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2021;

Preso atto della competenza della Giunta Comunale a deliberare in materia di aliquote e tariffe dei tributi comunali, a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità contabile, tecnica e correttezza amministrativa, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti unanimi

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe del Canone di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale per l'anno 2022, come di seguito indicate:

- Tariffe per canone esposizione pubblicitaria:

<i>ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</i>	
Tariffa ordinaria per insegne fino a 5,49 mq.	Euro 11,50/mq. annuali
Tariffa ordinaria per insegne da 5,50 mq. a 8,50 mq.	Euro 17,00/mq. annuali
Tariffa ordinaria per insegne oltre 8,50 mq.	Euro 23,00/mq. annuali
Tariffa per insegne luminose fino a 5,49 mq.	Euro 23,00/mq. annuali
Tariffa per insegne luminose da 5,50 mq. a 8,50 mq.	Euro 28,00/mq. annuali
Tariffa per insegne luminose oltre 8,50 mq.	Euro 34,00/mq. annuali
Tariffa giornaliera per pubblicità effettuata con distribuzione di volantini	€ 2,00 a persona
Tariffa giornaliera per pubblicità effettuata con apparecchi amplificatori e simili (pubblicità sonora)	€ 6,00 al giorno/apparecchio

<i>PUBBLICHE AFFISSIONI</i>	
Manifesti di dimensioni fino a cm. 70*100 per i primi 10 giorni	Euro 1,00 a manifesto
Ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Euro 0,30 a manifesto

- Tariffe per canone occupazione suolo pubblico:

<i>OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</i>	
--	--

Occupazioni permanenti con superficie fino a 500,00 mq.	Euro 25,00 mq./annuali
Occupazioni permanenti con superficie oltre 500,00 mq.	Euro 40,00/mq. annuali
Occupazioni temporanee	Euro 1,50/mq. giornalieri
Occupazione sottosuolo con cavi, condutture o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi	Euro 1,50 per utente
Passi carrabili autorizzati con cartello divieto di sosta	Euro 10,00/metro lineare annuali

- Tariffe per canone occupazione suolo pubblico mercatale:

<i>OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATALE</i>	
Occupazioni permanenti per mercato	Euro 37,00/mq. annuali
Occupazioni temporanee per mercato	Euro 0,60/mq. giornalieri
Occupazione temporanea e giornaliera fino a 9 ore	1/10 della tariffa temporanea

2) Di dare atto che:

- le strade del territorio comunale vengono classificate in un'unica categoria, come disposto dal Regolamento comunale per la disciplina del canone di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2021;
- le eventuali riduzioni e maggiorazioni sono indicate nel relativo Regolamento Comunale;
- per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti ulteriori agevolazioni ed esenzioni, soprattutto in materia di COVID-19;

3) Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali;

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	02/03/2022	Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	02/03/2022	Dr.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Casu Andrea

Il Segretario
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26	del 27/07/2021
-------	----------------

OGGETTO	Approvazione tariffe, scadenze e disposizioni TARI per l'anno 2021. Rettifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12.03.2021
----------------	---

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **luglio** con inizio alle ore **12:00** nella sala consiliare del Municipio, in seduta **chiusa al pubblico**, alla **Prima** convocazione in sessione **Ordinaria**, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Sigg. consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Consigliere	Sì
Salaris Federico - Consigliere	Sì
Cossu Elena - Consigliere	Sì
Corrias Rita - Consigliere	Sì
Loddo Enrico - Consigliere	Sì
Piras Alba - Consigliere	Sì
Dessì Andrea - Consigliere	Sì
Frongia Simone - Consigliere	Sì
Garau Matteo - Consigliere	Sì
Figus Antonello - Consigliere	No
Caria Maria Gabriella - Consigliere	Sì
Cadoni Raimondo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti presiede la seduta il Sindaco Sig. **Casu Andrea**

Partecipa il Segretario Comunale Dr. **Masala Gianni Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27.12.2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205 del 27.12.2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30.04.2020, ed in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla Legge o introdotte dal Comune, come di seguito specificate:

- **ARTICOLO 19 – RIDUZIONI TARIFFARIE.** 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 30%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da soggetti non residenti nel territorio del Comune di Santa Giusta: riduzione del 30%;

c) abitazioni tenute a disposizione da soggetti iscritti all'A.I.R.E. del Comune, che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 183 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiara di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito: riduzione del 30%;

d) locali a disposizione, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30%; Omissis...

- **ARTICOLO 20 – ALTRE AGEVOLAZIONI.** 1. Il Comune può deliberare, con stesso atto di approvazione delle tariffe TARI, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento.

- **ARTICOLO 22 – FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI ED ALTRE AGEVOLAZIONI.** 1. Il costo delle esenzioni e riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, mediante loro inserimento tra i costi occorrenti per la determinazione delle tariffe. 2. Il costo delle agevolazioni di cui all'articolo 20

del presente regolamento potrà trovare copertura mediante appositi stanziamenti di bilancio, finanziati dalla fiscalità generale del Comune.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12.03.2021, con la quale sono state approvate le tariffe, scadenze e disposizioni TARI per l'anno 2021;

Considerato che, con stessa deliberazione, è stata istituita, per l'anno 2021, una riduzione sulla quota fissa e variabile della TARI per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere totalmente l'attività lavorativa causa emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, dando atto che per le minori entrate conseguenti, sarebbe stato utilizzato l'avanzo vincolato presunto da quota riconosciuta come agevolazione TARI per l'esercizio 2020, sulla base delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato;

Visto l'articolo 6 del D.L. n. 73 del 25.05.2021, il quale prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 600 milioni di Euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI, in favore delle sole utenze non domestiche appartenenti alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso;

Preso atto che, alla luce di quanto disposto dalla normativa di cui al punto precedente e dell'evolversi della normativa nazionale in materia di emergenza sanitaria COVID-19:

- si ritiene opportuno concedere la riduzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12.03.2021, anche alle utenze non domestiche che hanno subito restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività economiche (ad es. bar e ristoranti per i quali è stata disposta la sola attività di asporto);
- per le minori entrate conseguenti, sarà utilizzato il fondo di cui all'art. 6 del predetto D.L. n. 73/2021;

Rilevato che, nel caso in cui le riduzioni concesse risultino in misura superiore alle risorse assegnate, le stesse verranno garantite a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28.06.2019: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

Visti:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021, il quale ha previsto la proroga al 30.06.2021 relativamente al termine ultimo previsto per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI per l'anno 2021;
- l'art. 2, comma 4, del Decreto Legge n. 99 del 30.06.2021, il quale ha ulteriormente prorogato al 31.07.2021 il termine di cui al punto precedente;

Visti:

- il bilancio di previsione e relativi allegati per il triennio 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 31.03.2021 e successive variazioni;
- il regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30.04.2020;
- la Legge n. 147 del 27.12.2013;
- la Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30.12.2020;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. n. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267;

Acquisito, inoltre, il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL (Verbale n. 15 del 21.07.2021 - prot. Ente n. 6898 del 22.07.2021), in quanto la presente deliberazione espone contenuti di carattere regolamentare, in merito all'applicazione della riduzione riconosciuta in favore delle utenze non domestiche, causa emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19;

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA

Di rettificare la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12.03.2021, stabilendo che la riduzione COVID-19 è applicabile anche alle utenze non domestiche che hanno subito restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività economiche (ad es. bar e ristoranti per i quali è stata disposta la sola attività di asporto);

Di prendere atto che la nuova disposizione per usufruire dell'agevolazione è la seguente:

“Di istituire, per l'anno 2021, una riduzione sulla quota fissa e variabile della TARI 2021 per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere totalmente o che hanno subito restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività economiche causa emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, attraverso le seguenti modalità:

- la riduzione verrà applicata in rapporto ai giorni di effettiva sospensione obbligatoria o restrizione della specifica attività, ad eccezione dei locali adibiti a magazzini, locali di deposito e simili;
- la riduzione potrà essere applicata alle utenze non domestiche, sulla base del codice ATECO e per l'effettivo periodo di sospensione obbligatoria o restrizione delle rispettive attività economiche, come indicato dalla normativa nazionale di riferimento e nelle ordinanze emanate in materia dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- i beneficiari che vorranno usufruire dell'agevolazione, dopo aver ricevuto l'avviso di pagamento TARI 2021, dovranno farne richiesta attraverso la compilazione di un apposito modello rilasciato dal Comune, al fine di apportare la relativa rettifica nell'avviso di pagamento ricevuto;”

Di dare atto che:

- per le minori entrate conseguenti all'agevolazione COVID-19, di cui ai punti precedenti, sarà utilizzato il fondo di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- nel caso in cui le riduzioni concesse risultino in misura superiore alle risorse assegnate, le stesse verranno garantite a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

Di dare atto, inoltre, che:

- le rate degli avvisi di pagamento, di pari importo, sono state calcolate sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2021;

- restano valide tutte le disposizioni adottate con la citata Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 12.03.2021, non soggette a rettifica con il presente atto;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98;

Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	22/07/2021	F.to: Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	22/07/2021	F.to: Dr.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Casu Andrea

Il Segretario
Firmato digitalmente
Dott. Masala Gianni Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **in corso di pubblicazione** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 del 24/02/2022

Oggetto	Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione alle norme del codice della strada per l'anno 2022.
---------	---

L'anno **duemilaventidue** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** con inizio alle ore **12:50** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Assessore	Sì
Salaris Federico - Assessore	Sì
Cossu Elena - Assessore	No
Corrias Rita - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Casu Andrea**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Masala Gianni Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di seduta pone in discussione la proposta in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 208, commi 4 e seguenti, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, disposizioni per il nuovo codice della strada, che definisce come segue i criteri per l'utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni al codice:

- comma 4. *“Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:*

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

- comma 5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

- comma 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.”

Visto l'art. 393, comma 1, DPR 16.12.92 n. 495, regolamento per l'esecuzione del codice della strada, che stabilisce: *“Gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio annuale appositi capitoli di entrate e uscite dei proventi a essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice”.*

Considerato che la polizia locale del Comune non utilizza sistemi ed apparecchiature per il rilevamento della velocità.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica della Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza e circa la regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n. 267;

con voti unanimi

DELIBERA

Di destinare la quota del 50% dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada relativi all'anno 2022, alle seguenti finalità:

art. 208 comma 4 lett. a)	Spese per interventi di sostituzione, di ammodernamento, potenziamento e manutenzione della segnaletica stradale (1.08.1.03.16/1)	25%	€ 125,00
art. 208 comma 4 lett. b)	Spese per acquisto beni per miglioramento circolazione stradale (1.08.1.02.06/1)	25%	€ 125,00

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Tecnico	Favorevole	23/02/2022	Arch Emanuela Figus
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	23/02/2022	Dr.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Casu Andrea

Il Segretario
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 del 29/08/2019

Oggetto	Determinazione tariffe servizio mensa scolastica scuola materna e scuola primaria.
----------------	---

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **agosto** con inizio alle ore **13:30** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Figus Antonello - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Vice Sindaco	Sì
Garau Matteo - Assessore	No
Manca Sandro - Assessore	Sì
Caria Maria Gabriella - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Figus Antonello**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di seduta pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 107 del 29.08.2019, con la quale sono state date direttive, alla responsabile del servizio amministrativo, di procedere all'affidamento del servizio relativo alla mensa scolastica della scuola primaria, per l'anno scolastico 2019/2020.

Ritenuto necessario approvare le tariffe per la fruizione della mensa scolastica della scuola primaria, per l'anno scolastico 2019/2020 e seguenti.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 08.08.2016, con la quale furono determinate le quote di contribuzione degli utenti per l'anno scolastico 2016/2017 e seguenti, per la fruizione della mensa della scuola dell'infanzia.

Evidenziato che l'amministrazione ha fornito direttive in merito al mantenimento delle tariffe vigenti presso la scuola dell'infanzia e, stante l'invarianza delle condizioni generali, compresa l'esecuzione del servizio, le stesse modalità previste nella delibera di Giunta Comunale sopracitata.

Visto l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%.

Viste:

- la L.R. n. 31/84 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”;
- la L.R. n. 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”.

Dato atto che tra le tipologie degli interventi previsti dalla predetta legge n. 31/84 è contemplata l’attuazione del servizio di mensa scolastica a favore degli studenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado e Secondaria di 2° grado.

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione, non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Evidenziato tuttavia che, in via previsionale non è possibile stimare esattamente il grado di copertura della spesa ed è intendimento di questa Amministrazione tenersi, in via prudenziale, al di sopra della percentuale sopraccitata;

Visto il prospetto predisposto dal Servizio Amministrativo, relativo alle varie ipotesi di contribuzione da applicare per il servizio di mensa scolastica della scuola primaria ed evidenziato che la volontà politica dell’Amministrazione è quella di far contribuire l’utenza nella misura sopra enunciata (si ritiene in via previsionale di procedere a stimare una percentuale di copertura dei costi almeno del 40%)

Dato atto che in funzione di tale risultato e del numero degli utenti potenziali del servizio presso la Scuola primaria si ritiene di stabilire le quote di contribuzione, in relazione all’ISEE, a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020 come segue:

			QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNUA
1ª FASCIA	DA 0	A € 2 .000,00	€ 180,00
2ª FASCIA	DA € 2 .001,00	A € 4.000,00	€ 270,00
3ª FASCIA	DA € 4.001,00	A € 6.000,00	€ 360,00
4ª FASCIA	DA € 6.001,00	A € 8.000,00	€ 450,00
5ª FASCIA	DA € 8.001,00	A € 14.000,00	€ 540,00
6ª FASCIA	DA € 14.001,00	A € 20.000,00	€ 630,00
7ª FASCIA	DA € 20.001,00	A € 26.000,00	€ 720,00
8ª FASCIA	DA € 26.001,00 - non residenti		€ 810,00

Ritenuto altresì di poter stabilire che le quote annue di compartecipazione dell’utenza, determinate in relazione alle fasce di ISEEE di appartenenza possano essere ripartite, in massimo 9 rate mensili (o tre rate trimestrali) e dovranno essere versate entro la fine del periodo di riferimento;

	QUOTA DI CONTRIBUZIONE MENSILE (9 mesi)
1ª FASCIA	€ 20,00
2ª FASCIA	€ 30,00
3ª FASCIA	€ 40,00
4ª FASCIA	€ 50,00

5 ^a FASCIA	€ 60,00
6 ^a FASCIA	€ 70,00
7 ^a FASCIA	€ 80,00
8 ^a FASCIA	€ 90,00

Evidenziato che si ritiene, anche in funzione del ridotto numero di assenze dei bambini e per ragioni di economicità di stabilire che la compartecipazione dell'utenza sia fissa, a prescindere dalle assenze dello scolaro;

Ritenuto infine di stabilire, anche per tale ordine scolastico, quanto segue:

- gli utenti fruitori del servizio e non residenti nel comune di Santa Giusta, contribuiranno nella misura stabilita nell'ultima fascia a prescindere dalla certificazione ISEE;
- il nucleo familiare che non allegherà alla richiesta di fruizione della mensa scolastica la dichiarazione ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa relativa alla 8^a fascia, fino alla presentazione della certificazione e, eventuali variazioni, non potranno essere retroattive;
- la certificazione ISEE, allegata alla richiesta di fruizione della mensa scolastica avrà valenza per tutto l'anno scolastico;
- dal 2° figlio, sarà applicata una riduzione del 50%.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267.

Unanime

DELIBERA

Di applicare agli utenti del servizio di mensa presso la scuola Primaria, le quote di contribuzione, in relazione all'ISEE, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 e seguenti, come segue:

fasce	Valore Isee		QUOTA DI CONTRIBUTUZIONE per Anno scolastico	QUOTA DI CONTRIBUTIONE MENSILE
1 ^a FASCIA	DA 0	A € 2.000,00	€ 180,00	€ 20,00
2 ^a FASCIA	DA € 2.001,00	A € 4.000,00	€ 270,00	€ 30,00
3 ^a FASCIA	DA € 4.001,00	A € 6.000,00	€ 360,00	€ 40,00
4 ^a FASCIA	DA € 6.001,00	A € 8.000,00	€ 450,00	€ 50,00
5 ^a FASCIA	DA € 8.001,00	A € 14.000,00	€ 540,00	€ 60,00
6 ^a FASCIA	DA € 14.001,00	A € 20.000,00	€ 630,00	€ 70,00
7 ^a FASCIA	DA € 20.001,00	A € 26.000,00	€ 720,00	€ 80,00
8 ^a FASCIA	DA € 26.001,00 - non residenti		€ 810,00	€ 90,00

Di stabilire che la compartecipazione dell'utenza sia fissa a prescindere dalle assenze dello scolaro e che le modalità di pagamento dovranno essere le seguenti:

- Pagamento mensile entro la fine del mese di riferimento (a partire da ottobre);
- Pagamento trimestrale: 1) ^ trimestre entro il 31.12 - 2^ trimestre entro marzo; 3^ trimestre entro giugno ;

Di stabilire, inoltre, quanto segue:

- gli utenti fruitori del servizio e non residenti nel comune di Santa Giusta, contribuiranno nella misura stabilita nella 8^a FASCIA a prescindere dalla certificazione ISEE;
- al nucleo familiare che non alleggerà alla richiesta di fruizione della mensa scolastica la dichiarazione ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa relativa alla 8^a fascia, fino alla presentazione della certificazione e, eventuali variazioni, non potranno essere retroattive;
- la certificazione ISEE, allegata alla richiesta di fruizione della mensa scolastica avrà valenza per tutto l'anno scolastico;
- dal 2° figlio, frequentante lo stesso ordine scolastico verrà applicata una riduzione del 50%.

Di stabilire che anche per l'anno scolastico 2019/2020 le quote di contribuzione degli utenti del servizio mensa presso la scuola dell'infanzia restano quelle stabilite con la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 08.08.2016;

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali

Parere		Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Amministrativo	Tecnica	Servizio Favorevole	29/08/2019	Dr.ssa Maria Agnese Abis
Regolarità Finanziario	Contabile	Servizio Favorevole	29/08/2019	.Dr.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Figus Antonello

Il Segretario
Firmato digitalmente
Caria Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Caria Pietro



COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 149 del 02/12/2020

Oggetto	Determinazione nuove tariffe scuola dell'infanzia con decorrenza dal 01.01.2021 e modifiche contribuzione scuola dell'infanzia e scuola primaria per i non residenti
----------------	---

L'anno **duemilaventi** addì **due** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **11:00** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Assessore	Sì
Salaris Federico - Assessore	Sì
Cossu Elena - Assessore	Sì
Corrias Rita - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Casu Andrea**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di seduta pone in discussione la proposta in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 08.08.2016, con la quale furono determinate le quote di contribuzione degli utenti per l'anno scolastico 2016/2017 e seguenti, per la fruizione della mensa della scuola dell'infanzia.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 29.08.2019, con la quale furono determinate le quote di contribuzione degli utenti per l'anno scolastico 2019/2020 e seguenti, per la fruizione della mensa della scuola primaria.

Ritenuto necessario, in relazione alle direttive acquisite, proporre l'approvazione le nuove tariffe per la fruizione della mensa scolastica della scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2020/2021 e seguenti, con decorrenza dal 01.01.2021 e modificare le quote di contribuzione per i non residenti che usufruiscono del servizio nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Visto l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%.

Viste:

- la L.R. n. 31/84 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”;

- la L.R. n. 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”.

Dato atto che tra le tipologie degli interventi previsti dalla predetta legge n. 31/84 è contemplata l’attuazione del servizio di mensa scolastica a favore degli studenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado e Secondaria di 2° grado.

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione, non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%.

Evidenziato che:

- si rende necessario anche al fine di snellire il procedimento legato alla verifica e controllo delle presenze dei fruitori della mensa, uniformare la quota di compartecipazione della scuola dell’infanzia a quella della scuola primaria, già prevista con una quota forfettaria annuale comprensiva di un numero di assenze calcolato su tutto l’anno scolastico;

- la quota di contribuzione per i non residenti era prevista per la scuola dell’infanzia e scuola primaria nella fascia più alta e rispettivamente nella 7^a e 8^a fascia;

- anche il calcolo effettuato sulla quota annuale, tiene conto anche di una percentuale di assenza, calcolato su tutto l’anno scolastico.

Ritenuto necessario, per le motivazioni suesposte, stabilire le quote di contribuzione della scuola dell’infanzia, sempre in relazione all’ISEE, per l’anno scolastico 2020/2021 e seguenti con decorrenza dal 01.01.2021 come sotto elencate:

	ISEE		QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNUA	QUOTA CONTRIBUZIONE MENSILE
1 ^a FASCIA	DA 0	A € 1 .000,00	€ 117,00	€ 13,00
2 ^a FASCIA	DA € 1.001,00	A € 4.000,00	€ 171,00	€ 19,00
3 ^a FASCIA	DA € 4.001,00	A € 8.000,00	€ 225,00	€ 25,00
4 ^a FASCIA	DA € 8.001,00	A € 12.000,00	€ 279,00	€ 31,00
5 ^a FASCIA	DA € 12.001,00	A € 16.000,00	€ 333,00	€ 37,00
6 ^a FASCIA	DA € 16.001,00	A € 20.000,00	€ 396,00	€ 44,00
7 ^a FASCIA	DA € 20.001,00	A € 26.000,00	€ 450,00	€ 50,00
8 ^a FASCIA	DA € 26.001,00		€ 504,00	€ 56,00

Ritenuto altresì di poter stabilire che le quote annue di compartecipazione dell’utenza, determinate in relazione alle fasce di ISEE di appartenenza possano essere ripartite, in massimo 9 rate mensili (o tre rate trimestrali) e dovranno essere versate entro la fine del periodo di riferimento.

Ritenuto infine di stabilire, quanto segue:

- gli utenti fruitori del servizio di mensa scolastica della scuola dell’infanzia e primaria non residenti nel Comune di Santa Giusta, contribuiranno in maniera eguale ai residenti in relazione alle fasce Isee;

- Al nucleo familiare che non allegherà alla richiesta di fruizione della mensa scolastica (infanzia e primaria) la dichiarazione ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa relativa alla fascia più alta, fino alla presentazione della certificazione e, eventuali variazioni, non potranno essere retroattive;

- la certificazione ISEE, allegata alla richiesta di fruizione della mensa scolastica avrà valenza per tutto l’anno scolastico;

- dal 2° figlio, sarà applicata una riduzione del 50%. La riduzione del 50% sarà calcolata sulla contribuzione più alta.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica della Responsabile del Servizio Amministrativo e in ordine alla regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali.

Unanime

DELIBERA

Di applicare agli utenti del servizio di mensa presso la scuola dell'infanzia, le quote di contribuzione, in relazione all'ISEE già presentato, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 e seguenti, a far data dal 01.01.2021, come segue:

			QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNUA	QUOTA CONTRIBUZIONE MENSILE
1 ^a FASCIA	DA 0	A € 1.000,00	€ 117,00	€ 13,00
2 ^a FASCIA	DA € 1.001,00	A € 4.000,00	€ 171,00	€ 19,00
3 ^a FASCIA	DA € 4.001,00	A € 8.000,00	€ 225,00	€ 25,00
4 ^a FASCIA	DA € 8.001,00	A € 12.000,00	€ 279,00	€ 31,00
5 ^a FASCIA	DA € 12.001,00	A € 16.000,00	€ 333,00	€ 37,00
6 ^a FASCIA	DA € 16.001,00	A € 20.000,00	€ 396,00	€ 44,00
7 ^a FASCIA	DA € 20.001,00	A € 26.000,00	€ 450,00	€ 50,00
8 ^a FASCIA	DA € 26.001,00		€ 504,00	€ 56,00

Di stabilire che la compartecipazione dell'utenza sarà fissa a prescindere dalle assenze dello scolaro e dalle assenze legate al calendario scolastico e che le modalità di pagamento dovranno essere le seguenti:

- Pagamento mensile entro la fine del mese di riferimento (a partire da ottobre);
- Pagamento trimestrale:
 - primo trimestre, entro il 31.12.2020
 - secondo trimestre, entro marzo 2021
 - terzo trimestre, entro giugno 2021

Ritenuto infine di stabilire, quanto segue:

- gli utenti fruitori del servizio di mensa scolastica della scuola dell'infanzia e primaria non residenti nel Comune di Santa Giusta, contribuiranno in maniera eguale ai residenti in relazione alle fasce Isee;
- al nucleo familiare che non allegherà alla richiesta di fruizione della mensa scolastica (infanzia e primaria) la dichiarazione ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa relativa alla fascia più alta, fino alla presentazione della certificazione e, eventuali variazioni, non potranno essere retroattive;
- la certificazione ISEE, allegata alla richiesta di fruizione della mensa scolastica avrà valenza per tutto l'anno scolastico, fatti salvi i casi di rilascio di Isee corrente;
- dal 2° figlio, sarà applicata una riduzione del 50%. La riduzione del 50% sarà calcolata sulla contribuzione più alta.

Di dare atto che fino al 31.12.2020, si procederà alla contribuzione del servizio di mensa scolastica della scuola dell'infanzia con le direttive stabilite con delibera di G.C. n. 114/2016.

Di dare atto che restano confermate le quote di contribuzione della scuola primaria previste con la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 29.08.2019.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Amministrativo	Favorevole	02/12/2020	.Dr.ssa Maria Agnese Abis
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	02/12/2020	.Dr.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Casu Andrea

Il Segretario
Firmato digitalmente
Caria Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Caria Pietro



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 del 24/02/2022

Oggetto	Determinazione canone d'affitto terreni comunali agricoli soggetti ad uso civico per l'annata agraria 2022-2023 e particelle e lotti in loc. "Arcu pilloni" anno 2022.
---------	--

L'anno **duemilaventidue** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** con inizio alle ore **12:50** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Assessore	Sì
Salaris Federico - Assessore	Sì
Cossu Elena - Assessore	No
Corrias Rita - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Casu Andrea**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Masala Gianni Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in apertura di seduta pone in discussione la proposta in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i seguenti regolamenti di assegnazione dei terreni comunali gravati da uso civico:

- regolamento per la concessione di terreni soggetti ad uso civico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.07.1998 e successive variazioni;
- regolamento per la concessione ad uso agricolo di terreni soggetti ad uso civico (lotti in località Arcu Pilloni e lotti denominati "is partisceddas comunali"), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2011, da ultimo modificato con deliberazione n. 52 del 06.11.2015.

Dato atto che i terreni gravati da uso civico dati in concessione ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.07.1998 e successive modifiche, sono gestiti dal Comune ma rappresentano un diritto di godimento collettivo che spetta, pertanto, a tutti i membri della collettività, ossia a tutti i cittadini; detto principio è anche contenuto all'art. 2, comma 1 di detto regolamento e trova ulteriore sostegno all'art. 7, nel quale vengono elencati i soggetti cui possono essere concessi i terreni appartenenti alla zona A (ossia quelli utilizzabili per colture agrarie, attività zootecnica e vivaistica), che fa generico richiamo ai "cittadini";

Rilevato che, di fatto, i terreni comunali gravati da uso civico utilizzabili per colture agrarie, attività zootecnica e vivaistica sono concessi con contratti decennali ad agricoltori, allevatori ed imprenditori agricoli, e quindi solo ad una parte della popolazione santagiustese cui spetta il diritto di godimento delle terre civiche comunali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 24.02.2021 con la quale sono state approvate le tariffe per l'annata agraria 2021/2022 per i lotti agricoli e le tariffe 2022 delle particelle comunali e dei lotti in località "Arcu pilloni";

Accertato che:

- il gettito dei terreni agricoli presunto per l'annata agraria 2021/2022 è pari ad € 21.740,00 per i terreni utilizzabili per colture agrarie, attività zootecnica e vivaistica;
- il gettito delle particelle e dei lotti in località "Arcu pilloni" per l'anno 2022 è pari, rispettivamente, ad € 4.180,00 ed € 360,00

Dato atto che una parte delle terre civiche comunali date in concessione sono irrigue e che il Comune liquida annualmente le relative spettanze al Consorzio di Bonifica;

Accertato che i costi sostenuti nell'anno 2021, riferiti all'anno 2020, ammontano ad € 6.261,39 e dato atto che parte del gettito dei canoni di ogni annata agraria viene annualmente utilizzato per il pagamento di dette spettanze;

Dato atto che con prot. n. 0048579 del 29.06.2015, ARGEA ha trasmesso una comunicazione con la quale vengono fissate le linee di indirizzo sulla gestione dei terreni gravati da uso civico e che al punto 2) rubricato "Predeterminazioni indennità, distinzione da altre entrate gestionali e tracciabilità" indica che l'allegato alla delibera di Giunta regionale n. 21/6 del 05.06.2013, al punto 2, relativamente alle "Indennità per la perdita del diritto d'uso", specifica che:

"(...) Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 12/1994, gli atti di disposizione che comportano l'ablazione o che comunque incidono sulla titolarità o sull'esercizio dei diritti di uso civico, sono autorizzati e adottati previa determinazione di una indennità da corrispondere alla collettività titolare degli stessi ed i capitali costituiti da tali indennità devono essere destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione. Ciò comporta che deve considerarsi requisito fondamentale per potere adottare i predetti atti che il Comune si impegni a destinare l'indennità prevista dall'art. 3 della L.R. n. 12/1994, e comunque ogni altro provento derivante dall'adozione dei suddetti atti di disposizione, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, cioè per scopi che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche. Tale indennità deve essere determinata dai Comuni nel rispetto dei criteri di congruità";

Considerato che la definizione dei canoni di affitto dei terreni comunali è atto preliminare all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2022 e posto che è intendimento dell'Amministrazione comunale provvedere all'aumento delle tariffe rispetto a quelle previste nella deliberazione sopra richiamata;

Acquisiti i pareri favorevoli della Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza e della Responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n. 267,

Con voti unanimi

DELIBERA

Di stabilire i canoni di affitto dei terreni comunali agricoli soggetti ad uso civico, nelle misure appresso indicate:

a) terreni agricoli gravati da uso civico – per l'annata agraria 2022/2023:

- non irrigui: 45,00 euro ad ettaro;
- irrigui: 105,00 euro ad ettaro (comprensivo del costo del contributo opere irrigue dovuto al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese);

b) particelle e lotti agricoli – canone 2022: 20 euro a particella/lotto agricolo.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico (per la parte relativa alla concessione dei terreni) e al Responsabile del Servizio Finanziario (per la parte relativa alla riscossione dei canoni) i conseguenti adempimenti gestionali.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Servizio Tecnico	Tecnica Favorevole	23/02/2022	Arch Emanuela Figus
Regolarità Servizio Finanziario	Contabile Favorevole	23/02/2022	Dr.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Casu Andrea

Il Segretario
Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente
Masala Gianni Sandro